

DECRETO 2 agosto 2022.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DI CONCERTO CON IL

**CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

E CON IL

**CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-*bis*»;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022;


Decreta:

Art. 1.

*Allegato 4/1 – Principio contabile applicato
concernente la programmazione*

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 13.3, le parole «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal debito autorizzato e



non contratto formatosi nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti «In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

b) al paragrafo 13.3, dopo le parole «Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.» sono inserite le seguenti «Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018»;

c) al paragrafo 13.3, dopo le parole «(già considerato nel risultato di competenza).» sono inserite le seguenti: «Con riferimento all'equilibrio complessivo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, indicano:

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

d) al paragrafo 13.4, dopo le parole «Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie» sono inserite le seguenti «e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo disavanzo di amministrazione da DANC.»;

e) al paragrafo 13.5, la parola «quantitativa» è sostituita dalla seguente «quantitativa»;

f) al paragrafo 13.6, la parola «protarsi» è sostituita dalla seguente «protrarsi»;

g) al paragrafo 13.10.4, la tabella «2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura» è sostituita dalla seguente:

INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO PER FONTE DI COPERTURA	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto	Impegni imputati all'esercizio N+1	Impegni imputati all'esercizio N+2	Impegni imputati agli esercizi successivi	Totale impegni per fonte di copertura
Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione					
Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata					
Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)					
Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale					
Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie					
Investimenti finanziati da debito accertato					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che peggiorano il disavanzo di amministrazione					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione (il disavanzo di competenza è compensato da.... <i>indicare se trattasi della gestione positiva dei residui, della riduzione del risultato di amministrazione non applicato al bilancio</i>) ¹					
Totale investimenti dell'esercizio					



h) al paragrafo 13.10.4, la tabella «3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6, dell'art. 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)» è sostituita dalla seguente:

Capitolo bilancio gestionale	Descrizione capitolo	Numero impegno	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto	Importo pagato	Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo
	A) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che peggiorano il risultato di amministrazione				
	B) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾				
	Totale				

i) al paragrafo 13.10.5, le parole «determinato il disavanzo da debito autorizzato» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «determinato il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato»;

Art. 2.

Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Il paragrafo 5.3.4-bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente:

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'art. 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.



In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare saldi di competenza negativi da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da «debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di competenza da DANC», «Equilibrio di competenza negativo da DANC» e «Equilibrio complessivo negativo da DANC».

I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal «Debito autorizzato e non contratto» è denominata «Disavanzo di amministrazione da DANC».

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Art. 3.

Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

1. Alla nota n. 27 del paragrafo 6.1.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti «2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili».

Art. 4.

Allegato 10 – Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a. il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b. il prospetto concernente il «Quadro generale riassuntivo» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali*
SGARAGLIA


*Il Capo del Dipartimento
per gli affari regionale e le autonomie*
SINISCALCHI



Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1 ⁽⁵⁾	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1 ⁽⁵⁾	(+)	
B1) Risultato di competenza in c/capitale		-
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-



Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		-
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		-
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		-

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		0,00
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		0,00
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹¹⁾	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽¹²⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie ⁽¹³⁾	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹¹⁾	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽¹²⁾	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹³⁾	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/1

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. e regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale



Allegato 2

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	IN CASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽³⁾			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito			TITOLO 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾		
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾			TITOLO 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Totale spese finali.....		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			Totale entrate dell'esercizio		
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			Disavanzo di competenza di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾		
	0,00		TOTALE A PAREGGIO		
	0,00	0,00		0,00	0,00
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEL BILANCIO		
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)		
b) Risorse accantonate staniate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾			b) Risorse accantonate staniate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾		
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾			c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾		
d) Equilibrio di bilancio (da-b-c)			d) Equilibrio di bilancio (da-b-c)		
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾		
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
e) Equilibrio di bilancio (+)/(-)			e) Equilibrio di bilancio (+)/(-)		
f) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾			f) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾		
g) Equilibrio complessivo (fed-e)			g) Equilibrio complessivo (fed-e)		
di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽⁷⁾			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm. ⁽⁷⁾		
			0,00		
			0,00		

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
 (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
 (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso il bilancio.
 (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
 (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC, se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.
 (8) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1. "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
 (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2. "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1. "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

